

## **DELIBERA N. 188/23/CONS**

### **PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA ALLA SOCIETÀ**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 13 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, *recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*;

VISTO il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, *che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, *che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la raccomandazione (UE) n. 2021/554 della Commissione europea, del 30 marzo 2021, *relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTA la relazione del BEREC n. BoR (20) 99, dell’11 giugno 2020, recante “*BEREC Report on Member States’ best practices to support the defining of adequate broadband internet access service*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 253/17/CONS, del 27 giugno 2017, recante “*Esiti del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 113/16/CONS concernente il riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale, in relazione all’accesso a Internet*”;

VISTA la delibera n. 162/22/CONS, del 19 maggio 2022, recante “*Avvio del procedimento istruttorio concernente la definizione del servizio di accesso adeguato a*

*internet a banda larga necessario per la partecipazione sociale ed economica alla società”;*

VISTA la delibera n. 405/22/CONS, del 24 novembre 2022, recante “*Avvio di un procedimento e di una consultazione pubblica inerente a disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico da postazione fissa*”;

VISTI i contributi volontari presentati, singolarmente, dalle società Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., TIM S.p.A., Viasat Communications S.r.l., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., in virtù dell’art. 1, comma 3, della delibera n. 162/22/CONS;

VISTA la richiesta di ulteriori osservazioni e valutazioni trasmessa dall’Autorità agli operatori interessati, in data 21 luglio 2022, prot. n. 225456;

VISTI i contributi in risposta alla suddetta richiesta trasmessi dalle società Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Viasat Communications S.r.l., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Wind Tre S.p.A., TIM S.p.A., Fastweb S.p.A. e Iliad Italia S.p.A.;

SENTITE in audizione, separatamente, in data 25 ottobre 2022 le società Fastweb S.p.A. ed Iliad Italia S.p.A., in data 3 novembre 2022 la società TIM S.p.A. e in data 4 novembre 2022 la società Wind Tre S.p.A.;

VISTA la delibera n. 421/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Avvio della consultazione pubblica relativa al procedimento istruttorio concernente la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga necessario per la partecipazione sociale ed economica alla società*”;

VISTE le istanze di audizione pervenute, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 421/22/CONS, da parte delle società Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Iliad Italia S.p.A., TIM S.p.A., Fastweb S.p.A. e MedUx S.p.A.;

SENTITE in audizione, separatamente, in data 14 febbraio 2023 le società Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., in data 16 febbraio 2023 la società TIM S.p.A. e in data 17 febbraio 2023 le società Iliad Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e MedUx S.p.A.;

VISTE le osservazioni ed i contributi prodotti, singolarmente, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 421/22/CONS, dall’Associazione Italiana

Internet Provider (AIIP) e Federconsumatori, dalle società TIM S.p.A., Lepida S.c.p.A., Wind Tre S.p.A., Fastweb S.p.A., Sky Italia S.r.l., Iliad Italia S.p.A., MedUx S.p.A., Open Fiber S.p.A., Pasubio Tecnologia S.r.l., EOLO S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., e, congiuntamente, da Retelit S.p.A. ed Irideos S.p.A.;

CONSIDERATO che i contributi prodotti hanno evidenziato la necessità di svolgere alcuni approfondimenti istruttori sul contesto nazionale, volti in particolare ad analizzare in dettaglio la copertura, attuale e prospettica, assicurata con tecnologie a banda larga e ultra-larga di alcuni Comuni italiani in *digital divide*. Tali informazioni si sono rese necessarie nel quadro delle valutazioni sulle circostanze nazionali ai fini della definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga necessario per la partecipazione sociale ed economica alla società;

RITENUTO opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione e documentazione a supporto dell'analisi del contesto nazionale riportata nello schema di provvedimento;

VISTA la richiesta di informazioni integrative sul contesto nazionale trasmessa dall'Autorità alla società TIM S.p.A., in data 28 marzo 2023, prot. n. 85173;

VISTO il riscontro della società TIM S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, trasmesso in data 16 maggio 2023, prot. n. 131054;

VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni integrative sul contesto nazionale trasmessa dall'Autorità alla società TIM S.p.A., in data 21 giugno 2023, prot. n. 166636;

RAVVISATA la necessità di disporre, alla luce degli approfondimenti e delle valutazioni da svolgere, di un periodo ulteriore di 90 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio rispetto ai termini stabiliti dalla delibera n. 162/22/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 162/22/CONS è prorogato di 90 giorni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 13 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba